

Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione -
Amministratore di condominio - Art. 1129, comma 14, c.c. -
Determinazione di un compenso globale - Presunzione di comprensione
nell'importo dell'IVA, dei contributi previdenziali professionali e
della ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore -
Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.

In tema di condominio negli edifici, ove il compenso
dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad
attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo
specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi già
comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà
delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione
all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o
di ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore, senza
che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di
determinazione del compenso globale, incida sulla validità della
deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv.
674737 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129